

COMUNE DI THIESI

SERVIZIO FINANZIARIO

ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 8 E ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000). RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e del rendiconto 2024.

Il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2025.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- ☐ riduzione spese correnti;
- ☐ recupero dell'evasione fiscale.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 in data 28.05.2024 e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 4.747.984,37, così ripartito:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) ⁽²⁾	(=)		4.747.984,37
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2024 ⁽⁴⁾			1.100.107,15
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			0,00
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			399.186,33
Altri accantonamenti			45.624,99
Totale parte accantonata (B)			1.544.918,47
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			105.149,13
Vincoli derivanti da trasferimenti			2.401.122,95
Vincoli derivanti da contrazione di mutui			90.712,45
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			108.570,11
Altri vincoli da specificare			0,00
Totale parte vincolata (C)			2.705.554,64
Totale parte destinata agli investimenti (D)			6.116,21
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)			491.395,05
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾			0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre vigente sino al 2015.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

In seguito alle verifiche previste dalla normativa vigente e di concerto con i responsabili di servizio, è emersa:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e

l'andamento dei lavori pubblici.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2025 sono stati ripresi dal rendiconto 2024, e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 1.261.014,96	Titolo I	€ 721.103,82
Titolo II	€ 105.635,70	Titolo II	€ 912.993,21
Titolo III	€ 391.658,03	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 1.893.101,56	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	€ 0,00	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 0,00	Titolo VII	€ 72.730,19
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 1.822,77		
TOTALE	€ 3.653.243,02	TOTALE	€ 1.708.827,22

Alla data del 22.07.2025 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 561.874,36;
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 1.472.859,60.

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo e rispetta l'equilibrio economico finanziario.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione, avvenuta in data 26.02.2025 si è rilevata la necessità di apportare n. 4 variazioni al bilancio.

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come l'Ufficio Tecnico abbia proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) così come la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Nel bilancio di previsione risultano iscritti un fondo di riserva e un fondo di riserva di cassa entrambi pari ad € 12.000,00, ad oggi non utilizzati e con una disponibilità residua ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 22.07.2025 ammonta a € 5.565.936,50 e risulta così movimentato:

Ente COMUNE DI THIESI Esercizio 2025 Divisa EUR

Selezione Effettuata: Conto di Diritto

Entrate :

Fondo di Cassa dell'Esercizio	5.596.297,24	
Reversali		Totale
Emesse	3.264.659,86	
Riscosse	2.355.014,38	
da Riscuotere	909.645,48	
a Copertura	899.832,04	
Riscossioni da Regularizzare	1.222.418,12	9.173.729,74

Uscite :

Deficienza di Cassa dell'Esercizio	0,00	
Mandati		Totale
Emessi	3.521.446,16	
Pagati	3.316.927,96	
da Pagare	204.518,20	
a Copertura	59.835,22	
Pagamenti da Regularizzare	146.182,30	3.607.793,24
Conto di Diritto		5.565.936,50

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria. Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adequazione:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione al 31.12.2024 risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 1.100.107,15, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31.12.2024, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 123.540,90 che risulta essere adeguato agli importi accertati e stanziati nello stesso bilancio di

previsione.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191.

In proposito si certifica l'inesistenza, allo stato attuale, di debiti fuori bilancio.

Note conclusive

Sulla base di quanto sopra scritto si dà atto che ad oggi:

- 1) non sussistono situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- 2) non sussistono debiti fuori bilancio per i quali devono essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.

Thiesi, 22 luglio 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda